Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 29 maggio 1936 - Anno XIV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1936-XIV, n. 911.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. **912**.

Provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulle ferrovie di Reggio Emilia (Sassuolo-Reggio-Guastalla con diramazione Bagnolo-Carpi) concesse all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia e da questa subconcesse all'industria privata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' accordato alla società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia per l'esercizio delle ferrovie di Reggio Emilia, un sussidio straordinario di L. 702.565.

L'ammontare di detto sussidio straordinario sarà versato direttamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il suo credito verso detta Società in dipendenza del servizio cumulativo.

Art. 2. — Lo Stato rinuncia al suo credito di L. 84.608,73 e relativi interessi verso la Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia per la partecipazione governativa sui prodotti netti degli anni 1922 e 1923.

Art. 3. — La spesa per il pagamento del sussidio straordinario di cui all'art. 1 graverà sul capitolo 81 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio in corso.

Art. 4. — Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio dipendenti dalla rinuncia al credito di cui all'art. 2.

Art. 5. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. **913**.

Trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato in servizio presso la Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, contenente aggiunte e modificazioni alle disposizioni vigenti sulle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del predetto decreto Luogotenenziale, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, che estende il nuovo regime delle pensioni ai militari del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, recante nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 779, che reca aggiunte al predetto R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, e alle successive modificazioni, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 gennaio 1929-VII, n. 96, che estende ai militari del Regio esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aeronautica alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 marzo 1927-V, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, sull'indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Amministrazione aeronautica, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935-XIII, numero 808;

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, sul trattamento di pensione al personale militare della Regia aeronautica, convertito in legge con la legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme circa il trattamento di pensione da corrispondere agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina brevettati osservatori dall'aeroplano, impiegati in servizio di volo e al personale militare del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato in servizio di volo presso la Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato comandati a prestare servizio nella Regia aeronautica, che abbiano percepito la indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale calcolata in base alle disposizioni e alle aliquote dell'Arma o Corpo a cui appartengono è, in ogni caso, qualunque sia il suo ammontare, aumentata di un'aliquota dell'indennità di aeronavigazione o di volo nella misura e coi limiti stabiliti dall'art. 9 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340.

Per la liquidazione agli ufficiali anzidetti delle pensioni privilegiate per ferite o infermità contratte per cause di servizio aeronautico, i quattro quinti della media triennale degli stipendi ed altri assegni pensionabili da servire di base per la liquidazione, saranno aumentati dell'aliquota dell'indennità di aeronavigazione o di volo prevista dal precedente comma e coi minimi stabiliti dall'art. 14 del predetto R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340.

Agli effetti della determinazione dell'aliquota dell'indennità di aeronavigazione o di volo di cui ai precedenti commi, gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato, che abbiano percepita l'indennità di aeronavigazione saranno equiparati, sempre nei limiti dell'ultima indennità percepita, agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli, che abbiano percepita l'indennità di volo, agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Art. 2 — Ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato, in servizio di volo presso la Regia aeronautica, che abbiano percepita l'indennità di pilotaggio o di volo, sono estese le disposizioni del Regio decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, contenute:

a) nell'art. 11, sulla misura della pensione spettante ai primi avieri, agli avieri scelti e agli avieri;

b) nell'art. 12, limitatamente, però, all'aumento da apportarsi alla pensione ordinaria nella misura prevista dalle lettere *a*) e *b*), a seconda che abbiano percepito l'indennità di pilotaggio o di volo;

c) nell'art. 14, nei casi in cui il trattamento privilegiato sia dovuto a ferite o infermità contratte per cause di servizio aeronautico.

Art. 3. — La legge 17 gennaio 1929-VII, n. 96, è abrogata.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto dal 7 settembre 1934-XII, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 61 — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. **914.**

Approvazione ed esecutorietà dell'atto addizionale alla convenzione 10 luglio 1927 stipulato il 12 dicembre 1935-XIV, per la riduzione del programma di esercizio del servizio pubblico di navigazione con natanti a motore sul lago Trasimeno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1927, n. 2115, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 30 luglio stesso anno per la concessione alla « Società Anonima Navigazione Trasimeno » dell'impianto e dell'esercizio di un servizio pubblico di navigazione, con natanti a motore, sul lago Trasimeno;

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante provvedimenti per fronteggiare la crisi dei trasporti in concessione alla industria privata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto addizionale alla convenzione 30 luglio 1927 (approvata col R. decreto 23 ottobre successivo, n. 2115) stipulato il 12 dicembre 1935-XIV fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della « Società Anonima Navigazione Trasimeno » per la riduzione del programma di esercizio del servizio pubblico di navigazione, con natanti a motore, sul lago medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. **915.**

Giurisdizione del Tribunale di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 dell'ordinamento organico della Libia approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visti gli articoli 3 e 9 dell'ordinamento giudiziario per la Libia approvato con Nostro decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1935-XIII, n. 101, con il quale sono stati istituiti i Commissariati generali provinciali della Libia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, sentito il Governatore generale per la Libia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Tribunale di Tripoli con sede a Tripoli ha giurisdizione sul territorio dei Commissariati provinciali di Tripoli e di Misurata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 58 — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. **916.**

Giurisdizione del Tribunale di Bengasi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 dell'ordinamento organico della Libia approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visti gli articoli 3 e 9 dell'ordinamento giudiziario per la Libia approvato con Nostro decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1935-XIII, n. 101, con il quale sono stati istituiti i Commissariati generali provinciali della Libia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, sentito il Governatore generale della Libia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Tribunale di Bengasi con sede a Bengasi ha giurisdizione sul territorio dei Commissariati provinciali di Bengasi e di Derna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 57 — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. **917.**

Istituzione di giudicature nel territorio militare del Sud libico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 dell'ordinamento organico della Libia, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visti gli articoli 3 e 18 dell'ordinamento giudiziario per la Libia approvato con Nostro decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167;

Visto l'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1935-XIII, n. 101, relativo alla circoscrizione del territorio militare del Sud libico;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1935-XIII, relativo alla suddivisione del detto territorio in sottozone militari;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, sentito il Governatore generale della Libia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono istituite nel territorio militare del Sud le seguenti giudicature:

1° Giudicatura di Hun, con sede a Hun e giurisdizione sul territorio della omonima sottozona militare;

2° Giudicatura di Brach, con sede a Brach e giurisdizione sul territorio della omonima sottozona militare;

3° Giudicatura di Murzuch, con sede a Murzuch e giurisdizione sul territorio della omonima sottozona militare;

4° Giudicatura di Gat, con sede a Gat e giurisdizione sul territorio della omonima sottozona militare;

5° Giudicatura di El Giof, con sede a El Giof e giurisdizione sul territorio della omonima sottozona militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 59 — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. **918.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Suffragio e Purgatorio con sede in Montefotogno, frazione del comune di San Leo (Pesaro).

N. 918. R. decreto 10 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Suffragio e Purgatorio, con sede in Montefotogno, frazione del comune di S. Leo (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 919.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria di Mazzaferro con sede in Urbino (Pesaro).

N. 919. R. decreto 10 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Maria di Mazzaferro con sede in Urbino (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 920.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Anna a Porta Capuana, in Napoli.

N. 920. R. decreto 10 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 19 marzo 1935, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Anna a Porta Capuana, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 20 febbraio 1936-XIV.
Istituzione e soppressione di Scuole e di Corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni, che approva i ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;
Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale del 2 luglio 1932, e successive modificazioni, che approva i ruoli regionali degl'insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;
Veduti i Nostri decreti-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, e 29 giugno 1933, n. 101, concernenti il passaggio allo Stato delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi;
Veduto il decreto interministeriale dell'11 dicembre 1935-XIV concernente la proroga dei ruoli delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale al 15 settembre 1936;
Considerata la necessità di provvedere ad una più razionale distribuzione delle scuole e corsi di avviamento in rapporto alle esigenze locali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 16 settembre 1935 sono soppresse le Scuole e i Corsi secondari di avviamento professionale ed i rispettivi posti d'organico di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Art. 2. — A decorrere dalla stessa data sono istituiti le Scuole e i Corsi secondari di avviamento professionale e relativi posti d'organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la educazione nazionale e da quello per le finanze.

Art. 3. — I locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione delle scuole e dei corsi soppressi col presente decreto vengono destinati all'incremento e alla istituzione di altri corsi e di altre scuole d'istruzione tecnica ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 4. — Con Nostro decreto saranno apportati agli organici complessivi delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1936 - *Anno XIV*.
Registro 9 *Educazione Nazionale, foglio* 213.

ALLEGATO *A*.

Tabella delle soppressioni di Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 16 settembre 1935-XIII.

N. d'ordine	SEDE	DECRETO COSTITUTIVO	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Econom. domest.	Istruttori pratici: Ferro	Legno	Fem.	Agrario
1	Aqui.	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1
2	Assisi	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
3	Avellino	R. D. 25-6-1931	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Avellino « Principe di Napoli » . . .	R. D. 25-6-1931	Commerc.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5	Barletta.	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
6	Caltanissetta . . .	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
7	Caluso.	R. D. 30-6-1932	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
8	Canosa	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
9	Carmagnola	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
10	Cento	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
11	Chiavari « G. Garibaldi »	R. D. 25-6-1931	Commerc.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
12	Chiavari.	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
13	Chieti	RR.DD. 25-6-1931 e 31-8-933, n. 2024	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Città Sant'Angelo.	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
15	Como	R.D.L. 22-12-1932 n. 1964	Industriale	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—
16	Cormons	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
17	Cosenza	R. D. 25-6-1931	Ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Eboli	R. D. 25-6-1931	Commerc.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19	Feltre	RR. DD. 25-6-1931 e 24-8-933, n. 2097	Commerc.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Ferrara	R. D. L. 22-12-1932 n. 1964	Ind. femm.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Gallipoli.	RR. DD. 25-6-1931 e 28-9-933, n. 2037	Industriale	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Guastalla	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
23	Iglesias	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
24	La Spezia	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	5	3	—	1	—	—	1	—	—	—
25	Lodi « Gorini » . .	R. D. 25-6-1931	Commerc.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
26	Lodi.	R. D. L. 22-12-1932 n. 1964	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
27	Macerata « Lanzi »	R. D. 30-6-1932	Commerc.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO *A*.

N. d'ordine	SEDE	DECRETO COSTITUTIVO	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Economia domestica	Istruttori pratici: Ferro	Legno	Fem.	Agrario
28	Mantova	R. D. L. 22-12-1932 n. 1964	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
29	Mantova «Bertazzolo»	R. D. 25-6-1931	Commerc.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
30	Massa Marittima	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
31	Monfalcone	D. D. 25-6-1931	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
32	Montepulciano	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
33	Palermo «La Masa»	R. D. L. 22-12-1932 n. 1964	Ind. femm.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—
34	Piacenza	R. D. L. 22-12-1932 n. 1964	Industriale e commerc.	1	3	2	—	1	—	—	1	—	—	—
35	Piacenza	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1
36	Piacenza	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
37	Piedimonte d'Alife	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
38	Portici	R. D. 25-6-1931	Industriale	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—
39	Sansepolcro	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
40	Sarno	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
41	Sermide	RR. DD. 25-6-1931 e 31-8-933, n. 2113	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
42	Siracusa	R. D. 25-6-1931	Commerc.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
3	Soresina	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
44	Stia	RR. DD. 25-6-1931 e 28-9-933, n. 2064	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Teramo «Masci»	R. D. 25-6-1931	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
46	Torino «Plana»	RR. DD. 25-6-1931 e 1-4-1935	Industriale	1	5	4	—	1	—	—	1	1	—	—
47	Torino «Vittorino da Feltre»	RR. DD. 25-6-1931 e 1-4-1935	Commerc.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
48	Torino «Regina Elena»	R. D. 25-6-1931	Commerc.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
49	Treviso «Bianchetti»	R. D. 25-6-1931	Commerc.	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—
50	Varese	R. D. 25-6-1931	Commerc.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
51	Vittorio Veneto	RR. DD. 25-6-1931 e 31-8-933, n. 2083	Industriale	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				45	**73**	**56**	**11**	**17**	**14**	—	**15**	**1**	**2**	**14**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

ALLEGATO *B*.

Tabella concernente la soppressione di Corsi secondari di avviamento professionale.

A) CORSI ANNUALI

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	DECRETO costitutivo	TIPO	Posti d'organ.
1	Breme	Pavia	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
2	Cassano Murge	Bari	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
3	Castagnole Monferrato	Asti	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
4	Castelnuovo Don Bosco	Asti	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
5	Colleferro (Roma)	Roma	R. D. L. 22-12-32 n. 1964	Industriale	1
6	Collesano	Palermo	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
7	Cordenons	Udine	R. D. 24-11-1932	Industriale	1
8	Cortemilia	Cuneo	R. D. 28- 9-1933	Agrario	1
9	Desio	Milano	R. D. 24-11-1932	Industriale	1
10	Domicella	Avellino	R. D. 12- 9-1935	Agrario	1
11	Etroubles	Aosta	R. D. 28- 9-1933	Agrario	1
12	Ferla	Siracusa	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
13	Firenzuola	Firenze	R. D. 24-11-1932	Commerciale	1
14	Fiuggi	Frosinone	R. D. 24-11-1932	Commerciale	1
15	Forte de' Marmi	Lucca	R. D. 24-11-1932	Industriale	1
16	Genova-Coronata «Fogazzaro»	—	R. D. 29- 6-1933	Comm. e ind. f.	1
17	Genova-Voltri	—	R. D. 29- 6-1933	Industr. femm.	1
18	Giardini	Messina	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
19	Gorgonzola	Milano	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
20	Gragnano	Napoli	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
21	Lari	Pisa	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
22	Locana	Aosta	R. D. 28- 9-1933	Agrario	1
23	Milano-Affori	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Agrario	1
24	Milano-Trenno (Capoluogo)	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Agrario e industriale femm.	1
25	Milano-Trenno (Boschetti)	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Agrario e industriale femm.	1
26	Milano-Trenno (Figno)	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Agrario e industriale femm.	1
27	Mistretta	Messina	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
28	Modugno	Bari	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
29	Motta di Livenza	Treviso	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
30	Palermo-Acquasanta	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Marinaro	1
31	Parabiago	Milano	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Agrario	1
32	Pinguente	Pola	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
33	Piossasco	Torino	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
34	Pontedassio	Imperia	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
35	Recanati	Macerata	R. D. 24-11-1932	Industriale	1
36	Rivalta Bormida	Alessandria	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
37	Roccadimezzo	Aquila	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
38	Roma «Bianchi»	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industr. femm.	2
39	Roma «Don Bosco»	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industriale	1
40	Roma «Oriani»	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industr. femm.	2
41	Roma «Sauro»	—	R. D.-L. 22-11-32 n. 1964	Agrario e industriale femm.	1
42	Roma (Bufalotta)	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industriale	1
43	Santo Stefano in Aspromonte	Reggio Calabria	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
44	Saronno	Varese	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industriale	1
45	Sesto Calende	Varese	R. D. 24-11-1932	Industriale	1
46	Signa	Firenze	R. D. 24-11-1932	Industriale	1

Segue: ALLEGATO *B.*

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	DECRETO costitutivo	TIPO	Posti d'organ.
47	Taormina	Messina	R. D. 24-11-1932	Commerciale	1
48	Torino « Gozzi »	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Commerciale	1
49	Torino « Allievo »	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industriale	1
50	Torino « Parini »	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industr. femm.	1

B) CORSI BIENNALI

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	DECRETO costitutivo	TIPO	Posti d'organ.
1	Avezzano	Aquila	R. D. 24-11-1932	Agrario	2
2	Bagnoregio	Viterbo	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
3	Baia (Frazione Bacoli)	Napoli	R. D. 28-9-1933	Industriale	1
4	Bevagna	Perugia	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
5	Cervia	Ravenna	R. D. 24-11-1932	Agrario	2
6	Coriano	Forlì	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
7	Fabriano	Ancona	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
8	Gambolò	Pavia	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
9	Gattinara	Vercelli	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
10	Grumo Appula	Bari	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
11	Isola d'Istria	Pola	R. D. 24-11-1932	Industriale	2
12	Meldola	Forlì	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
13	Milano-Gorla	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industriale	1
14	Milano-Ruffini (Orfanotrofio)	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industr. femm.	1
15	Milano-Bastioni-Porta Nuova	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industr. femm.	1
16	Milano-Mantegna	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industriale	1
17	Milano-Vigevano	—	R. D.-L. 22-12-32 n. 1964	Industriale	2
18	Orbassano	Torino	R. D. 24-11-1932	Commerciale	1
19	Ozieri	Sassari	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
20	Popoli	Pescara	R. D. 24-11-1932	Industriale	1
21	Riva	Trento	R. D. 24-11-1932	Industr. femm.	1
22	Rivarolo Canavese	Torino	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
23	S. Damiano d'Asti	Asti	R. D. 24-11-1932	Agrario	1
24	S. Daniele del Friuli	Udine	R. D. 24-11-1932	Industriale	2
25	S. Donà di Piave	Venezia	R. D. 24-11-1932	Agrario	2
26	S. Felice sul Panaro	Modena	R. D. 24-11-1932	Agrario	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

ALLEGATO *C.*

Tabella delle istituzioni di Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 16 settembre 1935-XIII.

N. d'ordine	SEDE	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE: Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Economia domestica	Istruttori pratici: Ferro	Legno	Fem.	Agrario
1	Aqui	Agr. e com.	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1
2	Alanno	Agrario	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Assisi	Ind. e comm.	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
4	Avellino	Ind. e comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Avezzano	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
6	Bari	Ind. femm.	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—
7	Barletta	Ind. e comm.	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
8	Borgo S. Lorenzo	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
9	Caltanissetta	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
10	Caluso	Agrario	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
11	Canosa	Agr. e comm.	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
12	Carmagnola	Commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
13	Catanzaro	Agrario	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Cento	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Chiavari	Ind. e comm.	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
16	Chieti	Ind. e comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Civitanova Marche	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
18	Colleferro	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
19	Como	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Cormons	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Cosenza	Agrario	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Cosenza	Ind. femm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Crema	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Eboli	Agrario	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Fabriano	Agrario	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Feltre	Industriale	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Ferrara	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Gallipoli	Ind. e comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Guastalla	Agr. e comm.	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
30	Iglesias	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Isola d'Istria	Commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
32	La Spezia	Ind. e comm.	1	5	3	—	1	—	—	1	—	—	—
33	Lodi	Ind. e comm.	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—
34	Macerata	Agrario	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Mantova	Comm. e ind.	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—
36	Massa Marittima	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Meldola	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—

Segue ALLEGATO *C.*

N. d'ordine	SEDE	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE							Istruttori pratici			
			Direttori	Italiano	Matematica	Computisteria	Tecnologia	Agricoltura	Economia domestica	Ferro	Legno	Fem.	Agrario
38	Monfalcone	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Montecatini-Terme	Commerciale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Montepulciano	Agr. e com.	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
41	Nocera Torinese	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
42	Ozieri	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
43	Piacenza	Ind. masch. e femm.	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
44	Piacenza	Agr. e comm.	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1
45	Piedimonte d'Alife	Agrario	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Popoli	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
47	Portici	Industriale	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Pozzuolo del Friuli	Agrario	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Roma «Bianchi»	Ind. femm.	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—
50	Roma «N. Sauro»	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
51	S. Daniele del Friuli	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
52	S. Donà di Piave	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
53	S. Felice sul Panaro	Agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
54	S. Sepolcro	Commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
55	Sarno	Agr. e comm.	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
56	Scerni	Agrario	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Sermide	Agr. e ind.	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
58	Siracusa	Comm. e Ind.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
59	Soresina	Commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
60	Stia	Ind. e comm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Torino «Piana»	Ind. e comm.	1	5	4	—	1	—	—	1	1	—	—
62	Torino «Vittorino da Feltre»	Comm. e ind.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
63	Trieste (Frazione Roiano)	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
64	Varese	Comm. e ind.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
65	Vittorio Veneto	Ind. e comm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			37	80	68	7	15	13	2	16	1	2	14

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

ALLEGATO *D.*

Tabella concernente la istituzione di Corsi secondari di avviamento professionale.

N. d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Posti d'organico
	A) CORSI ANNUALI			
1	Abbadia S. Salvatore	Siena	Commerciale	1
2	Aci Sant'Antonio	Catania	Agrario	1
3	Arenzano	Genova	Commerciale	1
4	Arquata Scrivia	Alessandria	Agrario	1
5	Avigliana	Torino	Agrario	1
6	Barcola	Trieste	Marinaro	1
7	Bevagna	Perugia	Agrario	1
8	Bono	Sassari	Agrario	1
9	Bosia	Cuneo	Agrario	1
10	Cafasse	Torino	Agrario	1
11	Campo Turos	Bolzano	Agrario	1
12	Candia Lomellina	Pavia	Agrario	1
13	Carpineto Romano	Roma	Agrario	1
14	Caselle	Torino	Agrario	1
15	Chianciano	Siena	Alberghiero	1
16	Chiusa Sclafani	Palermo	Agrario	1
17	Cittaducale	Rieti	Agrario	1
18	Coriano	Forlì	Agrario	1
19	Crescentino	Vercelli	Agrario	1
20	Deruta	Perugia	Industriale	1
21	Fanano	Modena	Agrario	1
22	Fondi	Roma	Agrario	1
23	Gambolò	Pavia	Agrario	1
24	Gattinara	Vercelli	Agrario	1
25	Grumo Appula	Bari	Agrario	1
26	Gualdo Tadino	Perugia	Industriale	1
27	Ittiri	Sassari	Agrario	1
28	Laurito	Salerno	Agrario	1
29	Marsciano	Perugia	Agrario	1
30	Monaggio	Como	Industriale	1
31	Merate	Como	Agrario	1
32	Minturno	Littoria	Agrario	1
33	Morozzo	Cuneo	Agrario	1
34	Mussolinia di Sardegna	Cagliari	Agrario	1
35	Ofena	Aquila	Agrario	1
36	Pattada	Sassari	Agrario	1
37	Piovene-Rocchette	Vicenza	Industriale	1
38	Poggio Rusco	Mantova	Agrario	1
39	Portolongone	Livorno	Commerciale	1
40	Reggio Calabria	—	Marinaro	1
41	Rivarolo Canavese	Torino	Agrario	1

Segue ALLEGATO *D*.

N. d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Posti d'organico
42	San Damiano d'Asti	Asti	Agrario	1
43	Sanluri	Cagliari	Agrario	1
44	Senosecchia	Trieste	Agrario	1
45	Settimo Tavagnasco	Aosta	Agrario	1
46	Spotorno	Savona	Agrario	1
47	Storo	Trento	Agrario	1
48	Tavernelle Val di Pesa	Firenze	Industriale	1
49	Torriglia	Genova	Agrario	1
50	Treia	Macerata	Agrario	1
	B) CORSI BIENNALI			
1	Cassano Murge	Bari	Agrario	1
2	Città Sant'Angelo	Pescara	Agrario	1
3	Cortemilia	Cuneo	Agrario	1
4	Desio	Milano	Industriale	1
5	Domicella	Avellino	Agrario	1
6	Fiuggi	Frosinone	Commerciale	1
7	Gorgonzola	Milano	Agrario	1
8	Gorizia (fraz. Vertoiba)	Gorizia	Agrario	1
9	Gragnano	Napoli	Agrario	1
10	Modugno	Bari	Agrario	1
11	Motta di Livenza	Treviso	Agrario	1
12	Palermo-Acquasanta	—	Marinaro	1
13	Quartu S. Elena	Cagliari	Agrario	1
14	Recanati	Macerata	Industriale	1
15	Roma « Oriani »	—	Ind. femm.	1
16	Roma « Bufalotta »	—	Agrario	1
17	S. Giovanni in Fiore	Cosenza	Industriale	1
18	Sant'Antioco	Cagliari	Agrario	1
19	Saronno	Varese	Industriale	1
20	Sesto Calende	Varese	Industriale	1
21	Sinnai	Cagliari	Agrario	1
22	Taormina	Messina	Commerciale	1
23	Torino « Allievo »	Torino	Industriale	1
24	Trieste (fraz. Trebiciano)	Trieste	Agrario	1
25	Vipiteno	Bolzano	Industriale	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1277)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 14 aprile 1936-XIV.

Approvazione delle variazioni apportate con deliberazione 28 gennaio 1936-XIV al bilancio 1935-XIII-1936-XIV dell'Opera nazionale Balilla.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1391;

Veduto l'art. 2 della legge 18 aprile 1935-XIII, n. 531;

Vista la deliberazione n. 16 in data 28 gennaio 1936-XIV, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, da cui risulta che lo stato di previsione dell'entrata della stessa Opera nazionale Balilla può essere aumentato: *a*) nelle entrate effettive di L. 9.400.000 per maggiore gettito verificatosi nelle tasse di educazione fisica, nei contributi sindacali, ecc.; *b*) nelle entrate per partite di giro di L. 8.700.000 per depositi, anticipazioni e per quote spettanti ai Comitati provinciali dell'Opera nazionale Balilla sul provento delle tessere dell'anno XIV;

Considerato che è conseguentemente possibile, usufruendo degli indicati aumenti, introdurre nello stato di previsione della spesa le variazioni proposte con la su accennata deliberazione e cioè:

a) di complessive L. 10.650.000 in aumento alle spese effettive;

b) di complessive L. 1.250.000 in diminuzione alle spese effettive;

c) di complessive L. 8.700.000 in aumento alle spese per partite di giro;

Decreta:

Articolo 1. — Nello stato di previsione dell'entrata dell'Opera nazionale Balilla per l'esercizio finanziario 1935-36 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Cap. 4 — Tasse di educazione fisica dovute dagli alunni delle scuole medie, Regie e private di ogni ordine e grado; compresi i corsi e le scuole secondarie di avviamento professionale	L. 2.000.000
Cap. 5 — Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante all'Opera nazionale Balilla in conformità del riparto fissato dal Ministero delle corporazioni	» 500.000
Cap. 7 — Provento delle quote spettanti al Comitato centrale per la cessione ai Balilla e agli Avanguardisti, alle Piccole e Giovani Italiane delle tessere ordinarie conferenti i benefici assistenziali contro gli infortuni	L. 1.000.000
Cap. 11 — Contributi relativi a crociere marittime, a viaggi d'istruzione, a concorsi, a corsi speciali di istruzione ed a gare e campeggi	» 800.000
Cap. 14 — Provento relativo alla fornitura, alle Amministrazioni provinciali, dei contrassegni per i veicoli a trazione animale e velocipedi (testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-X, n. 1175)	» 600.000
Cap. 15 — Ricuperi ed entrate diverse	» 4.500.000
Cap. 17 — Somme da introitare per depositi, anticipazioni e rimborsi	» 700.000
Cap. 18 — Somme depositate dai direttori didattici al tesoriere del Comitato centrale e di spettanza dei Comitati provinciali quale quota ad essi spettante sul provento tessere	» 8.000.000
Totale degli aumenti dell'entrata	L. 18.100.000

Articolo 2. — Nello stato di previsione della spesa dell'Opera nazionale Balilla per l'esercizio finanziario 1935-36 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Cap. 6 — Sussidi al personale	L. 30.000
Cap. 14 — Acquisto, trasporto, ecc., di materiale da casermaggio e di equipaggiamento	» 500.000
Cap. 23 — Restituzione agli aventi diritto di tasse di educazione fisica	» 20.000
Cap. 26 — Spese per la costruzione, la riparazione e l'adattamento di Case del Balilla, palestre, campi sportivi, ecc.	» 3.000.000
Cap. 27 — Spese per la continuazione dei lavori al Foro Mussolini	» 7.100.000
Cap. 30 — Restituzione di depositi, anticipazioni e rimborsi	» 700.000

Cap. 31 — Versamento ai Comitati provinciali delle somme depositate dai direttori didattici e di spettanza dei Comitati provinciali quale quota sul provento tessere . . . . L. 8.000.000

Totale degli aumenti di spesa . . L. 19.350.000

b) *In diminuzione:*

Cap. 18 — Somme da versare alla contabilità speciale per la concessione dei sussidi ai Balilla, agli Avanguardisti ed alle Piccole e Giovani Italiane colpiti da infortunio . . . . . L. 1.000.000

Cap. 22 — Contributo per il funzionamento dell'Istituto superiore femminile di educazione fisica di Orvieto . » 250.000

Totale delle diminuzioni di spesa . . » 1.250.000

Totale degli aumenti di spesa al netto delle diminuzioni . . . . L. 18.100.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1353)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 maggio 1936-XIV.
Modificazioni al regolamento della Reale Accademia d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926-IV, n. 496, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Veduto lo statuto della Reale Accademia predetta, approvato con R. decreto 4 febbraio 1929-VII, n. 164, e modificato con R. decreto 26 febbraio 1932-X, n. 90;

Veduto il regolamento per la Reale Accademia stessa, approvato con Nostro decreto 1° giugno 1929-VII e modificato con Nostro decreto 26 febbraio 1932-X;

Veduta la deliberazione adottata dalla Reale Accademia d'Italia nell'adunanza generale del 17 marzo 1935-XIII;

Sentito il Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1. — Il primo comma dell'art. 23 del regolamento per la Reale Accademia d'Italia, approvato con Nostro decreto del 1° giugno 1929-VII, è sostituito dal seguente:

« A tutti gli uffici di Segreteria è preposto il Cancelliere, il quale personalmente dirige la Sezione seconda. Egli interviene nelle adunanze generali dell'Accademia e nelle riunioni del Consiglio accademico, quale coadiutore della Presidenza ».

Art. 2. — La tabella riguardante il ruolo e gli stipendi del personale della Reale Accademia d'Italia, di cui all'art. 24 del regolamento per la Reale Accademia d'Italia approvato con Nostro decreto del 1° giugno 1929-VII, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Ruolo e stipendi del personale della Reale Accademia d'Italia.

1 Cancelliere	L. 30.000
1 Vice-cancelliere	» 25.000
1 Segretario	» 18.000
2 Vice-segretari a L. 15.000	» 30.000
1 Addetto alla Fondazione « Volta »	» 15.000
1 Addetto alla Biblioteca	» 15.000
1 Segretario particolare del Presidente	» 18.000
1 Capo ufficio amministrazione	» 25.000
1 Ragioniere	» 15.000
1 Archivista	» 12.000
1 Applicato di 1ª	» 10.000
3 Applicati di 2ª a L. 9000	L. 27.000
1 Assistente magazziniere	» 8.500
1 Capo usciere	» 8.500
2 Autisti a L. 800	» 16.000
5 Uscieri a L. 800	» 40.000
1 Portiere	» 8.000
4 Inservienti a L. 6000	» 24.000
1 Ciclista	» 6.000
Totale	L. 351.000

N.B. — Gli assegni fissi o variabili del personale della Reale Accademia d'Italia sono da assoggettare alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Visto, *Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato*: MUSSOLINI.

(1362)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1936-XIV.
Approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le Borse di commercio e l'esercizio della pubblica mediazione, nonchè il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione in data 31 marzo corrente anno con la quale il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Chieti ha proposto per l'approvazione un nuovo schema di regolamento riveduto ed aggiornato per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori della Provincia;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Chieti, composto di 19 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Chieti.

Art. 1. — E' istituito presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Chieti, un ruolo dei pubblici mediatori in esecuzione al disposto dell'art. 32, n. 3, del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, e conformemente alle norme contenute nella legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 2. — L'iscrizione in detto ruolo è obbligatoria per l'esercizio degli Uffici pubblici di cui all'art. 27 della legge 20 marzo 1913, n. 272 ed è facoltativa in ogni altro caso.

Art. 3. — Chiunque intenda essere iscritto nel ruolo, ha l'obbligo di presentare i seguenti documenti:

a) domanda in carta da bollo di L. 4 indicante il nome, cognome e paternità, residenza del richiedente, nonchè la specificazione del ramo o dei rami di mediazione per i quali si intende svolgere la propria attività e la dichiarazione di obbligarsi a versare, nel caso di iscrizione al ruolo, la prescritta cauzione;

b) atto di nascita comprovante la maggiore età;

c) certificato del Tribunale comprovante il godimento dei diritti civili e politici;

d) certificato negativo penale;

e) certificato di notoria e buona moralità rilasciato dal Podestà del Comune di residenza del richiedente;

f) certificato di correttezza commerciale rilasciato in carta da bollo da un'accreditata ditta della Provincia, regolarmente iscritta presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, oppure dal Consiglio medesimo;

g) certificato comprovante la iscrizione del richiedente in un sindacato riconosciuto a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563;

h) ricevuta della tassa dovuta per l'iscrizione al ruolo, rilasciata dall'Ufficio di ragioneria del Consiglio ai sensi del R. decreto 26 giugno 1925, n. 1219.

Art. 4. — Per la documentazione della idoneità all'esercizio della specie o delle specie di mediazione per le quali è chiesta l'iscrizione nel ruolo, è necessario:

a) la licenza di una scuola media inferiore anche se conseguita in una scuola estera riconosciuta nel Regno od altri titoli equipollenti;

b) la dichiarazione di sufficienza nell'esame pratico verbale cui sarà sottoposto secondo il programma che sarà portato a pubblica conoscenza all'atto della formazione del ruolo.

Art. 5. — Per gli effetti del precedente articolo, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa designa una Commissione, composta del suo presidente che la presiede e di quattro membri scelti nel proprio seno fra i rappresentanti dei commercianti e degli agricoltori e di altri quattro membri su designazione del segretario dell'Ufficio provinciale dei Sindacati tra le categorie interessate, che avranno incarico di esaminare i titoli presentati e di sottoporre i candidati all'esame.

Art. 6. — Conformemente alle decisioni prese dalla Commissione suddetta, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa compila il ruolo.

Art. 7. — Il ruolo dei mediatori deve indicare il nome, il cognome, la paternità, il domicilio, la specie di mediazione per la quale ciascuno è iscritto, la data d'iscrizione e della relativa deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 8. — Copia del ruolo resterà affissa nei locali del Consiglio provinciale dell'economia corporativa; sarà inoltre inviata ai Tribunali, alle Preture della provincia ed alle Associazioni sindacali interessate.

Art. 9. — La cauzione è stabilita nella somma di L. 1000 da versarsi al cassiere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa entro il termine di giorni dieci dalla data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione, contro pena di nullità dell'iscrizione stessa.

Art. 10. — La cauzione versata è vincolata fino a che il mediatore rimane nel ruolo.

Qualora la cauzione sia esaurita o diminuita, il mediatore deve provvedere entro 15 giorni alla sua reintegrazione sotto pena di cancellazione dal ruolo.

Art. 11. — Per ottenere lo svincolo della cauzione è necessario che l'interessato rivolga domanda su carta da bollo da L. 4 al Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Qualora contro tale domanda, che sarà pubblicata nell'albo del Consiglio e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, non sia stata fatta alcuna opposizione, trascorsi quaranta giorni dalla data della pubblicazione, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa pronuncia lo svincolo della cauzione.

Art. 12. — Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa rilascerà al mediatore il certificato della sua iscrizione nel ruolo, previo pagamento dei diritti di ufficio.

Art. 13. — I mediatori iscritti debbono dichiarare al Consiglio provinciale dell'economia corporativa, almeno quindicinalmente, tutti i contratti eseguiti con la loro mediazione ed hanno l'obbligo di esibire, a richiesta del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, i libri di cui all'art. 33 del Codice di commercio.

Art. 14. — I mediatori che non adempiono agli obblighi di cui al precedente articolo, sono passibili di sospensione dall'esercizio del proprio ufficio per un periodo non superiore ai tre mesi, salvo al Consiglio provinciale dell'economia corporativa la facoltà di applicare pene pecuniarie. In caso di recidiva, il Consiglio può ordinare la cancellazione dal ruolo.

Art. 15. — Il mediatore sarà senz'altro cancellato dal ruolo:

a) in caso di fallimento o di notoria mancanza ai suoi impegni commerciali;

b) in caso di condanna o di atti che lo rendano indegno di continuare il proprio esercizio.

Art. 16. — Al mediatore non spetta alcun compenso se non quando l'affare è concluso.

Art. 17. — Il compenso spettante al mediatore per gli affari conclusi mediante il suo intervento è stabilito dalla tariffa di mediazione vigente presso il Consiglio.

Art. 18. — Per quanto non è previsto dal presente regolamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti e le loro eventuali riforme.

Art. 19. — Il presente regolamento andrà in vigore appena intervenuta l'approvazione ministeriale.

Chieti, addì 31 marzo 1936 - Anno XIV

Visto, si approva il presente regolamento composto di 19 articoli:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

(1346)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1936-XIV.

Soppressione della Cassa mutua di malattia per gli operai addetti alle miniere di Chiusa (Trento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 30 giugno 1936 con cui la « Cassa mutua di malattia per gli operai addetti alle miniere di Chiusa » con sede in Trento, fu autorizzata a gestire l'assicurazione obbligatoria di malattia ai sensi del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;

Veduta la deliberazione 25 settembre 1935 del Consiglio di amministrazione di detta Cassa, dalla quale risulta che gli assicurati iscritti alla Cassa stessa, a partire dall'anno 1932, non raggiungono il numero di cinquecento, per cui è necessario provvedere alla sua fusione con la Cassa provinciale di malattia di Trento;

Veduti gli articoli 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, e 12 e 13 del regolamento di attuazione approvato col R. decreto 4 marzo 1926, n. 528;

Udito il prefetto di Trento;

Decreta:

Articolo unico. — La Cassa mutua di malattia per gli operai addetti alle miniere di Chiusa, con sede in Trento, è soppressa e il suo patrimonio è devoluto alla Cassa provinciale di malattia di Trento.

Il prefetto di Trento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni*: Lantini.

(1344)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 27 maggio 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile.

(1367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 4 maggio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Donal Cameron, vice console di Gran Bretagna a Milano.

(1357)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Istruzioni per la presentazione delle domande degli aspiranti all'iscrizione negli Albi degli ingegneri e degli architetti a norma degli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, modificati dal R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263.

I. — Sono ammessi a beneficiare delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del detto Regio decreto-legge e, cioè, abbiano la qualità di ex combattente a norma dell'art. 73 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, ovvero siano equiparati agli ex combattenti secondo quanto dispone l'art. 74 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, già ricordato.

In virtù delle citate disposizioni, sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valor militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto la invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra 1915-18, abbiano prestato servizio come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

Il possesso del requisito di ex combattente deve risultare dal foglio matricolare o dallo stato di servizio militare rilasciato dai rispettivi Comandi dei distretti militari ovvero mediante attestazione dell'Autorità militare competente.

Agli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1935 citato sono equiparati agli ex combattenti i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, gli iscritti al P.N.F. da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.

Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione su accennata deve essere provato:

a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale, mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;

b) dai feriti per la causa nazionale, mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista, rilasciato dal Comando generale della M.V.S.N.;

c) da coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, mediante il brevetto rilasciato dal Direttorio nazionale del P.N.F.;

d) dagli iscritti al P.N.F. anteriormente alla Marcia su Roma, mediante attestazione del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal Direttorio nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione;

e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane, mediante il foglio di congedo relativo a tale qualità, o altro documento equipollente rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio o i fogli matricolari nei quali siano riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del Comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciata in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.

Coloro che, essendo in possesso di uno o più titoli di benemerenza su accennati, aspirino ad ottenere l'iscrizione nell'albo degli ingegneri o degli architetti, debbono dare la dimostrazione di un decennio di esercizio professionale nel caso che chiedano l'iscrizione nell'albo in virtù dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, o di un quinquennio di esercizio professionale, nel caso che chiedano la iscrizione nell'albo in virtù dell'art. 10 della legge medesima.

Per gli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, il decennio era compreso fra il 16 agosto 1916 ed il 15 agosto 1926, ed il quinquennio era stabilito nel periodo dal 1° gennaio 1922 al 31 dicembre 1926.

Secondo le nuove disposizioni il computo del decennio o del quinquennio è fatto tenendo anche conto dell'attività professionale esplicata posteriormente al 15 agosto 1926 o al 31 dicembre 1926, in base ai seguenti criteri:

a) l'esercizio professionale svolto posteriormente a tali date viene computato per il periodo di un anno per ciascun titolo di benemerenza derivante dalla qualità di ex combattente o di equiparato agli ex combattenti;

b) inoltre per il titolo derivante dalla qualità di ex combattente o di iscritto al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922, l'attività professionale è calcolata anche per un periodo maggiore e cioè per tutto il tempo corrispondente alla durata del servizio militare di guerra o della iscrizione al Partito anteriormente alla data predetta;

c) in ogni caso però l'attività professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, non può essere computata per una durata complessiva che superi la metà del periodo di esercizio professionale richiesto rispettivamente dagli anzidetti articoli 9 e 10, e, pertanto, non potrà mai eccedere i cinque anni nel caso dell'art. 9 e i due anni e mezzo nel caso dell'art. 10.

II. — La domanda, redatta su carta legale da lire sei, dovrà essere presentata al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione superiore) entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, e, cioè, non oltre il 14 luglio 1936-XIV.

A corredo di essa, oltre i documenti comprovanti il possesso del requisito di ex combattente o del titolo di equiparazione ad ex combattente, nel modo indicato più sopra, dovranno essere uniti i seguenti documenti, redatti su carta legale e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana o certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

c) certificato di residenza;

d) certificato del casellario giudiziario di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

e) quietanza del ricevitore del registro comprovante il pagamento della somma di lire 500 stabilita dall'art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263.

III. — Coloro che chiedono l'iscrizione ai termini dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, modificato dal R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, debbono altresì fornire:

a) la prova di aver esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto, mediante una relazione particolareggiata e documentata della loro vita professionale, specificando gli incarichi espletati con l'indicazione di date e località e di quanto altro possa agevolarne il controllo;

b) la prova di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d'indole scientifica, tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove.

Gli interessati — ove lo credano — possono chiedere alla Commissione di dimostrare la sufficiente cultura mediante esame.

IV. — Coloro che chiedono l'iscrizione ai termini dell'art. 10 della legge suddetta, modificato dal R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, debbono alla loro volta fornire con titoli e documenti particolareggiati la prova di aver esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.

V. — Nessun documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto di atti e documenti, presentati per comprovare il lodevole esercizio professionale o la cultura generale dei candidati, che non offriranno le dovute garanzie di autenticità.

Di tutti i documenti e titoli presentati deve essere redatto, a cura degli interessati, l'elenco in triplice esemplare.

Roma, addì 15 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: De Vecchi di Val Cismon.

(1352)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 maggio 1936-XIV - N. 120.

S. U. A. (Dollaro)	12,725	Olanda (Fiorino)	8,5984
Inghilterra (Sterlina)	63,38	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	178,66
Svizzera (Franco)	411,25	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,52	Rendita 3,50 % (1906)	76,575
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	74,60
Belgio (Belga)	2,15	Id. 3 % lordo	53,90
Canadà (Dollaro)	12,70	Prest. redim. 3.50 % - 1934	75,875
Cecoslovacchia (Corona)	52,77	Obbl. Venezie 3.50 %	87,425
Danimarca (Corona)	2,8325	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	98,75
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % - Id. 1941	98,70
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	88,05
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	87,80
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	93,725

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi speciali a 42 posti di vice-segretario e a 39 posti di vice-ragioniere nei Regi Provveditorati agli studi.

Le prove scritte dei suddetti concorsi avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni appresso indicati:

a) Concorso a 42 posti di vice-segretario (gruppo *A*) giorni 8-9 giugno 1936-XIV, ore 8;

b) Concorso a 39 posti di vice-ragioniere (gruppo *B*) giorni 10-12 giugno 1936-XIV, ore 8.

Roma, addì 27 maggio 1936 - Anno XIV

(1373)

MINISTERO DELLE FINANZE

Promozioni e nomina di ricevitori e commessi di carriera del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 20 luglio 1925, n. 1456;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71;

Visto il R. decreto 6 novembre 1930, n. 1490;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 2000;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Viste le deliberazioni della Commissione centrale del lotto emesse nelle adunanze del 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 25 marzo 1936-XIV;

Decreta:

I sottoindicati ricevitori sono promossi:

COGNOME E NOME	Dal banco	Al banco	Cauzione dovuta
			Lire
Acanfora Sabatino	235 Montorio al Vomano	171 Vasto	4026
Adinolfi Gennaro	193 Villaricca	31 Napoli	6511
Alba Tito	110 Cori	142 Roma	4701
Alberotanza Giovanni	283 Trieste	42 Napoli	9508
Alberti Gemma	48 Carignano	58 Torre Pellice	3768
Alberti Agnese Maria	153 Roncade	142 Arzignano	2651
Ameri Michele	233 Trieste	106 Vercelli	10980
Angeli Arturo	7 Torino	26 Torino	8138
Angotta Antonino	62 Milano	178 Bologna	14206
Aricò Giovanni	254 Avezzano	371 Sora	9773
Arlandi Rosa	231 Busalla	181 Genova	5216
Arnaldi Giuseppe	203 Camogli	141 Acqui	10302
Avanzini Pietro	36 Venezia (Pellestrina)	5 Venezia	2542
Bagnulo Giuseppe	18 Milano	113 Napoli	11266
Baldini Teresa	174 Loreo	110 Padova	7517
Barbagallo Gaetano	303 Scicli	225 Carpi	6724
Barbieri Carmine	545 Avellino	106 Napoli	5879
Barbieri Emilia	377 Atina	350 Acerra	3384
Bariani Iliade	320 Pola	180 Cremona	9723
Bartolomeo Cosimo	550 Mugnano del Cardinale	497 Sarno	4800
Batoni Leone	97 Vico Pisano	88 Pisa	5016
Battistini Chiara	73 Castelnuovo di Garfagnana	133 Thiene	4659
Bernardj Argenide	42 Verona	48 Verona	10227
Bernardini Benvenuto	113 Siena	29 Firenze	6283
Bernardis Rosa	96 S. Daniele del Friuli	30 Venezia (Mestre)	3495
Bertola Enrico	149 Assisi	241 Sulmona	5683
Besana Giuseppina	116 Lodi	3 Milano	6685
Bevacqua Francesco	138 Napoli	17 Torino	19904
Bianchi Domenica	7 Milano	107 Monza	13814
Bianchi Irma	125 Cernusco sul Naviglio	128 Abbiategrasso	3298
Biancoli Biancolo	99 Paliano	172 Bologna	8220
Billi Giovanni	49 Napoli	34 Napoli	8009
Billi Pasquale	120 Napoli	20 Roma	10014
Biondi Guido	22 Firenze	23 Firenze	9575
Blasetti Candida	166 Sezze	147 Roma	4077
Boccacci Luigi	143 Rieti	39 Roma	5258
Bonardi Luigi	24 Firenze	18 Torino	6357
Bonetti Barbara	133 Asti	4 Torino	8060
Borgatta Saffo Giuseppina	264 Piacenza	272 Piacenza	6934
Borsellini Alfredo	316 Trapani	244 Porto Empedocle	11353
Boschis Edmea	201 Brescia	208 S. Margherita Ligure	12398
Botta Raffaele	156 Resina	75 Napoli	8734
Branconi Elena	92 Lari	43 Lastra a Signa	3117
Brandi Igino	61 Lecce	2 Bari	14737
Brasile Maria Antonia	11 Conversano	133 Roma	3147
Brasile Rosa	97 Martina Franca	44 Ruvo di Puglia	2784
Braucci Biagio	408 S. Salvatore in Telesino	922 Cesa	2520
Bregonzio Margherita	250 Vigevano	46 Milano	9715
Bresciani Carlo	254 Ferrara	146 Bergamo	21755
Bresciani Letizia	123 Fiuggi	83 Civitacastellana	3889
Bruni Guido	76 Pescia	100 Cecina	5584
Buonocore Leonardo	471 Baronissi	249 Procida	4206
Cacace Stefano	267 Maddaloni	164 Napoli (Barra)	7096
Camerini Arnaldo	328 Gaeta (Elena)	5 Torino	8896
Camilletti Santa	71 Subiaco	22 Roma	5209
Campagna Cosimo	522 Postiglione	506 Pontecagnano Faiano	5559
Cancemi Ignazio	251 Palma di Montechiaro	109 Napoli	4106
Canegallo Virginia	174 Chiavenna	143 Canelli	3248
Canfora Giovanni	191 Atella di Napoli S. Irpino	155 Genova (Sturla)	7726
Cangemi Salvatore	165 Gioiosa Marea	162 Patti	3093
Capozzi Luigi	303 Capua	229 Gragnano	5808
Cappelli Elvira	216 Bagnacavallo	216 Sorrento	6526
Capuano Sabato	472 Baronissi	225 Torre Annunziata	5983
Capurro Teresa	144 Seravalle Scrivia	223 Varazze	4721
Carneglia Umberto	444 Larino	436 Isernia	3276
Carpi Severa	50 Bussolengo	167 Pontremoli	2881
Carro Guglielmo	78 Napoli	59 Napoli	6026
Casabella Angela	56 Calusso	54 Ciriè	4632
Casanova Margherita	218 S. Elpidio al Mare	190 Ancona (Falconara)	3291
Castracane Alfredo	295 Parma	42 Torino	7747
Casuccio Gaspare	400 Villa S. Giovanni	232 Agrigento	8745
Cataldo Domenico	475 Siano	492 Nocera Superiore	4557
Cattani Solferina	238 Antrodoco	57 Roma	3136
Cavallini Angelo	138 Roma	3 Roma	5180
Cavallini Edda	200 Mantova	45 Verona	8859
Cenacchi Pietro	258 Pontelagoscuro	224 Modena	5697
Cerami Giovanni	117 Napoli	7 Napoli	7332
Cerutti Erminia Edvige	27 Milano	38 Milano	13351
Cerutti Giuseppina	129 Sesto S. Giovanni	36 Milano	9384
Cervi Pietro	8 Milano	70 Milano	10770
Chiodarelli Arpalice	337 Oggiono	58 Milano	2286
Chiodi Antonio	277 Trieste	152 Treviso	11304
Ciccarelli Antonino	199 Sarnano	138 Valdagno	4427
Ciccarelli Giuseppe	217 S. Vittoria in Matenano	223 Modena	6687
Ciccarelli Vincenzo	455 Salerno	243 Pozzuoli	13920
Cicellyn Comneno Edoardo	55 Trani	222 Modena	8239
Cicellyn Comneno Pietro	35 Rutigliano	157 Portoferraio	5194

COGNOME E NOME	Dal banco	Al banco	Cauzione dovuta
			Lire
Cimolin Margherita	9 Venezia	3 Venezia	5544
Cipolletti Giovanni	145 Napoli	246 Ventimiglia	26349
Cirri Amedeo	78 Pietrasanta	161 Massa	8668
Ciufo Mario	253 Celano	141 Roma	3765
Civolani Maria	33 Roma	29 Roma	6545
Cofferati Aristodemo	56 Milano	54 Milano	7125
Cola Pasquale	481 Fisciano (Penta)	231 Ottaviano	5422
Colonnelli Ada	120 Massa Marittima	67 Milano	4258
Comella Luigi	306 Capua	306 Aversa	7620
Conti Barbaran Maria	68 Milano	33 Milano	5174
Crosara Umberto	136 Montebello Vicen	129 Vicenza	7182
D'Alessandro Alessandro	132 Napoli	52 Napoli	8320
D'Alessandro Pasquale	157 Chieti	167 Angri	4132
D'Ambrosio Giuseppe	79 Napoli	130 Napoli	10001
D'Angora Francesco	562 Mercogliano	548 Atripalda	5442
De Cesare Raffaele	15 Bitonto	2 Firenze	4901
De Francesco Vito fu Luigi	211 Sermide	253 Broni	4325
De Giorgio Benigno	137 Milazzo	6 Palermo	8141
Degli Abbati Clotilde	187 Pizzighettone	249 Casteggio	2873
Del Campo Francesco	2 Roma	185 Catania	12618
De Liddo Vincenzo	11 Napoli	50 Napoli	5755
Della Noce Tito	14 Venezia	266 Trento	10984
Della Vecchia Giacinto	100 Napoli	51 Napoli	12234
Della Vecchia Giuseppe	15 Venezia	273 Bolzano	12098
Del Seta Pietro	146 Livorno	207 Chiavari	12624
De Luca Onofrio	127 Messina	193 Genova Sampierdarena	19330
De Lucia Italia	109 Segni	298 Parma	5220
De Marinis Enrico	361 S. Paolo Bel Sito	4 Napoli	2986
De Matteo Guido	164 Lanciano	183 Bologna	8292
De Matteo Luigi	108 Padova	428 Campobasso	12135
De Nicola Giuseppe	593 Muro Lucano	409 S. Agata de' Goti	2668
Derlich Gioacchino	310 Gorizia	270 Merano	10938
De Sapio Domenico	178 Pisticci	126 Cerignola	2740
De Simone Antonino	22 Napoli	139 Napoli	10826
De Simone Saverio	282 Teano	115 Lodi	6209
Diana Ernesto	98 Prizzi	55 Cuorgnè	5955
Di Chiara Francesco	99 Napoli	77 Napoli	8214
Di Dio Francesco	255 Ferrara	390 Benevento	10972
Di Lorenzo Salvatore	147 Bovino	84 Novoli	3606
Dolfi Egidio	117 Poggibonsi	28 Firenze	4328
Doretti Isabella	147 Livorno	12 Roma	5837
Dotti Eugenio	280 Fiorenzuola d'Arda	293 Parma	7391
Dragone Francesco Paolo	6 Bari	3 Bari	7119
Ducci Ciro	200 Tolentino	68 Lucca	6202
Duran Gaspare	58 Montelepre	393 Crotone	6100
Durando Rosa Corinna	107 Vercelli	12 Torino	7805
Esposito Ernesto	119 Foggia	43 Napoli	6795
Esposito Luigi	220 Torre Annunziata	477 Cava dei Tirreni	12385

COGNOME E NOME	Dal banco	Al banco	Cauzione dovuta
			Lire
Esposito Raffaele	357 Saviano	80 Napoli	4816
Eusebio Lucia	139 Ovada	127 Vimercate	4947
Facchinetti Ettore	328 Pisino	287 Trieste	5154
Falcetti Carolina	327 Cantù	149 Bergamo	4083
Falzone Michele	68 Palermo	53 Napoli	13010
Faraone Caterina	108 Palermo	26 Palermo	5127
Faricelli Lavinia	178 Ancona	179 Ancona	8093
Ferraioli Alfredo	326 Menaggio	452 Salerno	8991
Ferraro Carmine	548 Atrisalda	158 S. Anastasia	10588
Ferraro Enrico	244 Forio	502 Scafati	5679
Fiore Ambrogio di Giovanni	258 Sommatino	218 Acireale	6106
Francia Enrico	226 Albisola Marina	184 Genova	8705
Gabrieli Domenico	86 Taranto	1 Napoli	12765
Gagliardi Ciro	155 Resina	38 Napoli	12288
Gaglione Vincenzo	438 Agnone	94 Latisana	4002
Gamba Anna	124 Carate Brianza	87 Savigliano	3954
Gamberaldi Remo	62 Rocca S. Casciano	210 Castelbolognese	2884
Gambino Luigia	176 Badia Polesine	229 Sestri Levante	6853
Gasperoni Adele	136 Vieste	21 Venezia (Lido)	2650
Gauggi Giuseppe	163 Cercola	115 Napoli	5004
Gennari Gennara	88 Montefiascone	62 Roma	3993
Genovesi Umberto	87 Pisa	150 Livorno	10075
Gerardi Serafina	204 Regalbuto	196 Catania (Cibali)	4609
Gianquinto Pietro	311 Trapani	214 Trapani	10983
Giarrizzo Rodolfo	125 Messina	131 Messina	18252
Giordano Giulio	78 Roma	302 Monfalcone	12570
Girani Giovanni	132 Genova	173 Genova	21702
Giudice Enrico	114 Parabita	110 Nardò	2734
Giudice Giuseppina	13 Roma	165 Pesaro	12466
Giuditta Gerardo	85 Palermo	384 Catanzaro	9519
Giufici Elvira	212 Porto S. Giorgio	38 Roma	4293
Gonnelli Romolo	17 Roma	112 Napoli	7588
Grano Gennaro	431 S. Elia a Pianisi	598 Melfi	2740
Grasso Carlo	159 Genova	172 Genova	12321
Grasso Luciano	128 Vicenza	127 Vicenza	9279
Greco Giovanni fu Giuseppe	69 Roma	23 Napoli	7788
Greco Leonardo	17 Firenze	15 Napoli	10963
Grimaldi Silvio	4 Venezia	476 Cava dei Tirreni	9070
Guadagno Eugenio	479 Cava dei Tirreni	16 Napoli	8493
Guercio Giuseppe	72 Termini Imerese	54 Bagheria	10290
Iacobitti Armando	231 Penne	156 Chieti	4467
Iaia Vito fu Bartolomeo	8 Torino	157 Genova	20077
Ienco Domenico	327 Gaeta	273 S. Maria Capua Vetere	7861
Lamberti Pietro	498 Sarno	489 Nocera Inferiore	6298
Landriscina Luigi	227 Varese	41 Milano	6018
La Rosa Alfio	216 Acireale	171 Catania	8407
La Rosa Salvatore	280 Trieste	351 Caltanissetta	8713
Leone Antonio	122 Trinitapoli	123 Cerignola	3235
Lepore Mennato	331 Dignano d'Istria	296 Trieste	5082

COGNOME E NOME	Dal banco	Al banco	Cauzione dovuta
			Lire
Liberatore Giacomo	41 Napoli	48 Milano	7875
Li Volsi Luigi	23 Palermo	24 Palermo	6335
Longo Antonino	171 Napoli	172 Catania	12793
Loria Guglielmo	247 Ischia	232 S. Giuseppe Vesuviano	9672
Luzzati Colombina	39 Prato	27 Torino	8509
Maddem Giuseppe	286 Trieste	186 Catania	9337
Magherini Cesare	19 Firenze	13 Firenze	5844
Magnoni Lorenzo	134 Roma	145 Civitavecchia	13910
Manfredini Gaetano	80 Seravezza	148 Livorno	6693
Manfrini Agata	121 Campo S. Piero	27 Mira	3805
Marciano Beniamino	359 Campobasso	254 Caserta	7308
Mariani Clelia	338 Olginate	105 Desio	3972
Marraccini Francesco	259 Bivona	241 Canicattì	5358
Marsella Francesco	437 Venafro	281 Sparanise	3202
Mastellone Gaetano	86 Napoli	162 Torre del Greco	12636
Mastrangelo Giuseppe	255 Tagliacozzo	44 Roma	6065
Mastropaolo Alfonso	136 Napoli	150 Napoli (S. Giovanni a Teduccio)	12110
Melardo Francesco	81 Ronciglione	105 Velletri	4874
Meloni Maria	320 Como	74 Milano	1995
Mencaglia Igino	245 Diano Marina	254 Bordighera	6779
Mennella Giuseppe	10 Napoli	68 Napoli	11226
Mezzana Maria	232 Finale Emilia	112 Andorno Micca	3671
Micheletta Virgilio	305 Postumia Grotte	265 Trento	9084
Michelini Giuseppe	181 Bologna	192 Forlì	13428
Miglioranza Maria Olga	94 Veroli	75 Nettuno	3453
Milella Giuseppe	28 Roma	14 Roma	5893
Milioti Giacomo	46 Roma	147 Messina	12566
Miniati Guerrando	238 Vignola	81 Montecatini Terme	8257
Miniati Olga	227 Genova	162 Carrara	15919
Minucci Ernesto	217 Sarzana	10 Venezia	8935
Mioli Elena	219 Como	130 Casal Monferrato	14206
Mirto Salvatore	399 Reggio Calabria	320 Marsala	5374
Molina Matilde	55 Milano	25 Milano	6311
Monti Gelmi Marinella	341 Fiume	113 Civitavecchia	25226
Montorio Salvatore	201 Crispano	124 Napoli	4576
Morasso Alpina Teresa	282 Monticelli d'Ongina	254 Stradella	2702
Mussitelli Angela	222 Gargnano	268 Riva	4435
Muzio Biagio	31 S. Eramo in Colle	118 Codogno	4107
Narici Oliveri Vincenzo	10 Palermo	71 Napoli	9725
Natali Antonio	127 Perugia	154 Terni	14315
Norma Ernesto	331 Fondi	189 Napoli (Frullone)	3312
Novo Antonino	222 Aci Catena	55 Roma	4891
Onoratti Elvira	52 Bardolino	220 Modena	7681
Ottavino Matteo	179 Cremona	461 Salerno	8259
Pacifico Giuseppe	117 Roma	43 Milano	13325
Pacileo Salvatore	180 Pomigliano d'Arco	248 Marano di Napoli	7375
Pagliai Giulio	111 Siena	177 Bologna	8227

COGNOME E NOME	Dal banco	Al banco	Cauzione dovuta
			Lire
Pala Caterina	135 Manfredonia	115 Foggia	8836
Palumbo Antonio	62 Napoli	141 Napoli	13494
Pannone Francesco	427 Campobasso	170 Casoria	10168
Pannone Gaetano	266 Maddaloni	316 Napoli (S. Pietro a Patierno	5421
Panunzio Stefano	56 Spinazzola	36 Bari	2168
Pasqualigo Giovanni	157 Oderzo	8 Venezia	2928
Paternò Diego Luigi	350 Caltanissetta	122 Messina	13177
Pattavina Sebastiano	92 Palermo	14 Palermo	3415
Peirone Teresa	277 Borgonovo Val Tidone	222 Altare	3576
Pellizzone Maria	69 Milano	22 Milano	6060
Perfetto Ernesto	24 Roma	124 Anzio	6762
Perfetto Federico	227 Vico Equense	209 Aversa	5713
Perusi Zolina	98 Maniago	221 Salò	6654
Pestarino Domenico	185 Genova	171 Genova	8900
Pfatisch Maria	83 Gherasco	49 Venaria Reale	4061
Piacentini Ester	153 Terni	21 Firenze	7736
Pica Giuseppe	315 Grazzanise	365 Piedimonte d'Alife	2583
Piccolomini Cesare	107 Padova	79 Viareggio	18253
Pierotti Lorenzo	376 Alvito	152 Roma	2957
Pigliacelli Fortunato	123 Napoli	91 Napoli	8179
Pirani Rodolfo Alfredo	74 Marino	40 Roma	4118
Piscopo Giuseppe	355 S. Caterina Villarmosa	5 Firenze	3465
Pistone Maria Celestina	197 Cosenza	132 Messina	9826
Pitton Erminia	134 Arsiero	130 Vicenza	5730
Pletti Vito	77 Udine	75 Udine	10735
Pomardi Vittoria	214 Civitella del Tronto	446 Termoli	2793
Porraro Vincenzo	242 Sulmona	543 Avellino	8343
Prota Matteo	6 Roma	223 Torre Annunziata	10555
Punzo Angelo	339 Fiume	126 Napoli	17443
Pusinich Luisa	131 Napoli	338 Fiume	21098
Quattrocchi Salvatore	70 Termini Imerese	141 Messina	4268
Ragozzino Domenico	308 Casalba	213 Torre Annunziata	6307
Rampolla Francesco Paolo	60 Borgetto	389 Catanzaro Marina	2451
Randi Angelina	313 Gradisca d'Isonzo	191 Feltre	3982
Rao Rosario	217 Acireale	187 Catania	10417
Raudo Francesco	63 Lecce	1 Bari	8921
Regaglietti Celsina	105 Varallo Sesia	57 Milano	6776
Repetti Vittorio Emanuele	132 Moncalvo	206 Finale Ligure	5601
Ricoveri Emilio	99 Calci	56 Castel Fiorentino	3190
Riem Gioacchino	70 Tivoli	11 Roma	5600
Rigattieri Everardo	2 Torino	219 Savona	21978
Rinaldi Ernesto	188 Afragola	219 Torre Annunziata	10069
Riolo Giovanni	80 Viterbo	20 Firenze	8456
Rizzo Annetta	53 Ivrea	19 Torino	7677
Rizzo Rosina	140 Tortona	252 Voghera	11956
Romagnoli Alfredo	55 Empoli	30 Firenze	5019

COGNOME E NOME	Dal banco	Al banco	Cauzione dovuta
			Lire
Romano Eugenio	1 Venezia	109 Padova	18281
Romano Francesco	176 Matera	150 Treviso	8779
Roncoroni Maria	200 Genova	191 Genova Sampierdarena	9034
Rosati Antonio	36 Napoli	13 Napoli	12647
Rumbolo Antonino	397 Reggio Calabria	16 Palermo	8483
Sabatano Umberto	194 Napoli	116 Napoli	5441
Salato Giovanni	91 Palermo	5 Palermo	5184
Salerno Gaetano	93 Grottaglie	72 S. Pietro Vernotico	4461
Santonastasio Felice	35 Roma	102 Napoli	7044
Santucci Pietro	144 Poggio Mirteto	18 Roma	4196
Saracino Giuseppe	573 Grottaminarda	394 Benevento	6966
Sarto Rosmunda	253 Ferrara	317 Como	23980
Satta Paolo	537 Torchiara (Prignano Cilento)	64 Napoli	4556
Scala Giovanni Francesco	50 Chivasso	60 Milano	6402
Scarduelli Rachele	233 Tradate	159 Treviglio	7683
Schiavone Giuseppe	145 Livorno	202 Castellammare di Stabia	8551
Schiesaro Getullio	171 Arquà Polesine	29 Portogruaro	5589
Sclisizzi Maria	161 Follina	26 Dolo	2680
Sebastiani Carolina	115 Tarquinia	151 Roma	4057
Seccomandi Osmida	199 Brescia	148 Bergamo	10205
Servidio Carmine	585 Catanzaro	57 Pinerolo	13518
Severini Nicolina	189 Bronte	266 Piacenza	7225
Siena Pancrazio	204 Castellammare di Stabia	160 Torre del Greco	6873
Signore Giovanni	15 Torino	66 Napoli	14902
Simoni Guerrino	23 Torino	296 Parma	12667
Sterle Amalia	281 Trieste	282 Trieste	14437
Stori Corinna	194 Agordo	55 Legnago	3525
Summa Giovanni	26 Putignano	77 Ostuni	2979
Surdi Baldassarre	20 Palermo	33 Napoli	12568
Tagliaferri Giacomo	168 Napoli	8 Napoli	13802
Talossi Armida	81 Ceva	47 Milano	3491
Tamburri Carolina	152 Portici	84 Roma	8198
Testi Giacomo	133 Cortona	130 Città di Castello	3251
Tinto Domenico	181 S. Antimo	297 Aversa	7773
Todesco Anna	166 Valdobbiadene	23 Venezia (Murano)	1630
Torani Carolina	113 Melzo	160 Romano di Lombardia	3698
Trapani Alfredo	392 Benevento	242 Pozzuoli	11632
Turbiani Federico	205 Ravenna	324 Como (Pontechiasso)	17847
Turturro Agostino	38 Barletta	42 Molfetta	8691
Vaglio Adele	31 Milano	235 Busto Arsizio	12371
Valenzano Luigi	87 Taranto	7 Bari	7355
Valeri Guido	198 S. Severino Marche	166 Fano	4883
Valguarnera Giuseppe	273 Melfi	49 Milano	3472

COGNOME E NOME	Dal banco	Al banco	Cauzione dovuta
			Lire
Varriale Giovanni	217 Capri	135 Napoli	7446
Vasquez Giuseppe	240 Carinola	178 Melito di Napoli	4378
Veronese Amedeo	41 Noale	33 Chioggia	3025
Vicoli Luigi	102 Vetralla	34 Roma	3711
Vigilante Michele	137 Napoli	58 Napoli	11819
Vita Colonna Nicolantonio	165 Lanciano	117 Foggia	7515
Vitali Elvira	216 Gardone Val Trompia	225 Erba	3262
Vitellaro Napoleone	61 Palermo	7 Palermo	4214
Vitti Primo	67 Genzano di Roma	9 Roma	3644
Zambuto Francesco	19 Palermo	31 Palermo	7946
Zanicotti Carlo	109 Monza	116 Biella	13550
Zavatarelli Angelo	111 Rho	50 Milano	5400

L'aggio spettante a ciascun ricevitore è soggetto alla riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed a quella di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, in ragione delle percentuali stabilite con l'art. 2 in relazione all'aggio del banco.

Le nomine sono vincolate agli obblighi di prestare la malleveria in titoli del Debito pubblico dello Stato, o in numerario, per ciascuno indicata; di assumere l'esercizio personale del banco nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di questo decreto; di sottostare alla ritenuta del 3 % sull'aggio lordo a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (Art. 53 T. U.) e del settimo sugli aggi eccedenti le L. 5000 a favore della Cassa sovvenzioni (Art. 1 del suaccennato decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886) e, per essa, all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato (Art. 54 T. U. citato).

I ricevitori promossi, qualora per effetto dell'aumento di aggio conseguito vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma II, della legge 29 dicembre 1932, n. 2000, saranno inoltre soggetti al contributo in favore dello Stato del 10 % ivi stabilito e per il tempo fissato nel comma III dello stesso articolo.

Il presente decreto è soggetto alla registrazione alla Corte dei conti.

Le Intendenze di finanza di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono incaricate della esecuzione del presente decreto ciascuna per i banchi del proprio compartimento.

Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 183. — Gualtieri.

(1338)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina di ricevitori del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71;
Visto il R. decreto 6 novembre 1930, n. 1490;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 2000;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;
Viste le deliberazioni della Commissione centrale del lotto emesse nelle adunanze del 21 e 25 marzo 1936-XIV;

Decreta:

I sottoindicati commessi di carriera del lotto sono nominati ricevitori del lotto ai banchi a fianco di ciascuno assegnati:

		Cauzione L.
Bianchi Benedetta	251 Mortara - Milano	3704
Casagrande Maria	126 Magenta - Milano	3423
Galvani Elettra	103 Vaprio d'Adda - Milano	2675
Landi Maria	276 Castel S. Giovanni - Milano	2999
Montaperto Emilio	79 Cividale del Friuli - Venezia	4143
Oddone Maria Teresa	157 Ponte S. Pietro - Milano	3691
Pagliara Michela	70 Monteroni di Lecce - Bari	2544
Pastorello Cornelia	237 Sesto Calende - Milano	3705
Peloso Noemi Giustina	155 Albino - Milano	4255
Riccardi Ferdinando	80 Cervignano - Venezia	2987
Rossi Celeste	112 Oleggio - Torino	2742

L'aggio spettante a ciascun ricevitore è soggetto alla riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed a quella di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, in ragione delle percentuali stabilite con l'art. 2 in relazione all'aggio del banco.

Le nomine sono vincolate agli obblighi di prestare la malleveria in titoli del debito pubblico dello Stato, o in numerario, per ciascuno indicata; di assumere l'esercizio personale del banco nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di questo decreto; di sottostare alla ritenuta del 3 % sull'aggio lordo a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (Art. 53 T. U.) e del settimo sugli aggi eccedenti le L. 5000 a favore della Cassa sovvenzioni (Art. 1 del suaccennato decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886) e, per essa, all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato (Art. 54 T. U. citato).

I ricevitori nominati, qualora per effetto dell'aggio di cui risulterà produttivo il banco loro rispettivamente conferito, vengano a troversi nelle condizioni previste dall'art. 3 (comma I, della legge 29 dicembre 1932, n. 2000, saranno inoltre soggetti al contributo in favore dello Stato del 10 % ivi stabilito e per il tempo fissato nel comma 3 dello stesso articolo.

Il presente decreto è soggetto alla registrazione alla Corte dei conti.

Le Intendenze di finanza di Bari, Milano, Torino e Venezia sono incaricate della esecuzione del presente decreto ciascuna per i banchi del proprio compartimento.

Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 182. — Gualtieri.

(1337)

MINISTERO DELLA GUERRA

Rinvio di concorsi ad impieghi civili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visti i decreti Ministeriali in data 4 settembre 1935-XIII, 25 gennaio 1936-XIV, 8 febbraio 1936-XIV, 17 marzo 1936-XIV, e 13 aprile 1936-XIV, coi quali sono stati indetti alcuni concorsi per l'assunzione di personale civile nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* della Amministrazione della guerra;

Decreta:

Articolo unico. — I seguenti concorsi sono rimandati ad epoca da destinarsi:

Concorso a due posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (gruppo *C*), indetto con decreto Ministeriale in data 4 settembre 1935-XIII;

Concorso a sette posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra, indetto con decreto Ministeriale in data 25 gennaio 1936-XIV;

Concorso ad un posto di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale in data 25 gennaio 1936-XIV;

Concorso a sette posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale in data 25 gennaio 1936-XIV;

Concorso a quattro posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale in data 25 gennaio 1936-XIV;

Concorso a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica e a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità architettonico-edile del ruolo dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio (gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale in data 8 febbraio 1936-XIV;

Concorso ad un posto di ingegnere geografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 17 marzo 1936-XIV;

Concorso a sette posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale in data 13 aprile 1936-XIV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

(1365)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 32 posti di sottotenente in S.P.E. nel ruolo del Corpo di commissariato aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1936-XIV che indice il concorso a 32 posti di sottotenente in servizio permanente del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso sopraindicato è prorogato a tutto il 31 maggio 1936-XIV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: Valle.

(1339)

Mugnozza Giuseppe, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.